



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'USO
LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI
DEI GIARDINI PUBBLICI E LA
CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

ART. 1

DISTINZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO

VERDE DI ARREDO

E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini. Appartengono a questa categoria:

- a. svincoli stradali,
- b. le rotonde,
- c. le aiuole spartitraffico,
- d. le alberature poste nei parcheggi,
- e. piazze, piazzali, larghi,
- f. zone industriali ed artigianali.

VERDE DI SERVIZIO

E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini. Appartengono a questa categoria:

1. parchi urbani e di quartiere,
2. verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria,
3. verde attrezzato ad uso sportivo - ricreativo,
4. giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico, delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di piante e vegetazione spontanea o coltivata comprendente alberi, arbusti, piante e fiori.

VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE

E' costituito da impianti, privi di attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.

ART 2

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Lurate Caccivio.

ART. 3

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

- a. calpestio, gioco ed altre attività ricreative e sportive, non organizzate a livello agonistico od amatoriale, che non comportino uso di attrezzi o strutture fisse (p.e. corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone);
- b. passeggiate in bicicletta;
- c. attività produttive, raccolta semi, frutti e infiorescenze, potature, piantumazioni;
- d. passeggiate con cani ed altri animali;

- e. installazione di attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (p.e. altalene, scivoli, attrezzi ginnici, torri belvedere, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, ristori, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
- f. organizzazione di gare sportive;
- g. attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- h. libera conduzione di animali, privi di guinzaglio, nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle.

Le attività che possono svolgersi nelle aree adibite a verde pubblico sono, in genere, libere ad eccezione di quelle di cui al successivo art .4, sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché di quelle espressamente vietate dal presente regolamento.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione possono essere effettuate osservando le modalità di cui ai successivi artt. 4 e 5

MODALITA' PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'

- a) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale. Dal divieto sono esclusi i bambini di età inferiore ad anni 10, a condizione che non arrechino disturbo agli altri utenti;
- b) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi;
- c) All'interno dei giardinetti di via XX Settembre si fa divieto di circolazione per le biciclette: dal divieto sono esclusi i bambini di età inferiore a 10 anni, a condizione che non arrechino disturbo agli utenti;
- d) L'installazione di attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree evidenziate mediante tabelle.
- e) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, limiti particolari.

In deroga al divieto di cui al punto c) tutti i tipi di velocipedi potranno essere introdotti purchè condotti a mano e parcheggiati negli appositi stalli.

ART. 4

ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Le attività di seguito descritte potranno avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:

- ❖ installazione di attrezzature fisse al suolo;
- ❖ organizzazione di gare sportive;
- ❖ attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.);
- ❖ raccolta di semi, frutti, infiorescenze, potatura e piantumazione;
- ❖ rimozione di opere abusive.

Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:

- ❖ Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 1,00;

- ❖ Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora;
- ❖ Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00;
- ❖ Utilizzo razionale dell' acqua;
- ❖ Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione ed inquinamento con scarichi e discariche improprie.

ART. 5

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente art. 4, dovrà produrre la relativa richiesta al competente ufficio comunale, in data non anteriore a 30 giorni da quello d'inizio.

Il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di iniziative che comportino l'installazione di attrezzature fisse all'interno delle aree destinate a verde pubblico, potrà avvenire previo parere dell'U.T.C.

ART. 6

DIVIETI GENERALI

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

1. alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione, delle aree destinate a verde pubblico;
2. schiamazzare o disturbare la pubblica quiete con grida e/o rumori di ogni genere. Utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 22,00;
3. lordare il suolo in qualsiasi modo, scaricare materiale di qualsiasi genere, accendere fuochi;
4. imbrattare i muri, gli arredi, le attrezzature, la segnaletica o altra superficie presente all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
5. scavalcare recinzioni, transenne e quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
6. soddisfare alle proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
7. accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
8. anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
9. porre in sosta veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
10. calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
11. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
12. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, ivi compresi i laghetti;
13. gettare nelle fontane e nei laghetti oggetti e/o liquidi di qualsiasi tipo. Servirsi delle fontane e dei laghetti o per lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
14. ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico o a ridosso di siepi, piante, cespugli;
15. svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo, salvo i casi specificatamente autorizzati da parte del Settore competente.

ART. 7

ANIMALI

1. E' vietato lasciare circolare liberamente i cani o altri animali.
2. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle persone o alle cose.
3. E' obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi, a tal proposito vengono istituiti "DOGGY DISPENSER", contenitori, che a pagamento distribuiscono idonei raccoglitori di escrementi per cani. E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini, per un raggio di 100 metri.
4. I cani possono essere lasciati liberi nelle aree a ciò attrezzate ed evidenziate mediante tabelle, collocate all'interno del verde di servizio.
5. E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.
6. E' vietato, all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.
7. E' vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.
8. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato introdurre cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.
9. Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato svolgere ogni attività di pesca, se non autorizzata in modo specifico.

ART. 8

VEICOLI A MOTORE

1. Nelle aree adibite a verde di servizio, vialetti interni a parchi urbani e giardini o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio, vialetti interni a parchi urbani e giardini ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso dei bambini o di invalidi.
3. Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.
4. I veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio, potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.

ART. 9

VELOCIPEDI E PATTINI A ROTELLE

1. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietate circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso ove è, parimenti, vietata la sosta.
2. All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale, ove presenti vialetti di attraversamento, è consentito l'uso dei pattini a rotelle.

3. Ciclisti e pattinatori dovranno, in ogni caso, procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area.

ART. 10

NORMA GENERALE

All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.

ART. 11

SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito descritte:

1) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00

- art. 3 comma 2 lettera b);

- art. 6 comma 1), comma 2), comma 3), comma 4), comma 5), comma 6), comma 7), comma 8);

- art 7 comma 3), comma 8), comma 9);

- art. 8 comma 2);

- art. 9 comma 1), comma 3).

2) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 –

- art. 3 comma 2 lettera c);

- art. 6 comma 9), comma 10), comma 11), comma 12), comma 13), comma 14);

- art. 7 comma 1), comma 2), comma 5), comma 6), comma 7);

- art. 8 comma 1).

3) - sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 a Euro 500,00 –

- art. 3 comma 2 lettera a); art.4; art.6 comma 15;

4) Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15 ad Euro 500 per tutte le altre infrazioni previste dal Regolamento e non contemplate nei commi sopraccitati.

ART. 12

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Rimessa in pristino dei luoghi.

Al termine delle attività soggette ad autorizzazione di cui all'art. 4, del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli vennero dati in uso.

Le violazioni di cui all'art. 6, commi 1)-3)-4)-12) e 7 comma 8) comporteranno l'obbligo da parte del trasgressore e del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

2) Rimozione di opere abusive.

Nel caso in cui una attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento venga posta in essere benché priva di autorizzazione è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile alla sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

3) Rimozione dei veicoli a motore.

La violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 9), del presente Regolamento, per quanto riguarda la sosta dei veicoli a motore comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI N.12 ARTICOLI E FA RIFERIMENTO
PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA LEGGE 689 DEL
24.11.1981 e sue successive variazioni e/o integrazioni.**